

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

Il presente documento contiene la disciplina delle procedure interne al Comune di Borgo San Lorenzo per la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, di cui la persona che effettua la segnalazione (whistleblower) sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, in attuazione del d.lgs. n. 24/2023 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

1. Chi può segnalare (art. 3 d.lgs. n. 24/2023)

Possono segnalare tramite il canale "*whistleblowing*", beneficiando delle tutele previste dalla vigente normativa:

- i dipendenti dell'Amministrazione comunale;
- i collaboratori;
- coloro che forniscono beni e servizi, coloro che realizzano opere;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti;
- i volontari e i tirocinanti che prestano la propria attività presso l'Amministrazione;
- le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- tutte le altre figure previste dal d.lgs. n. 24/2023 per le quali si applica la tutela ivi prevista anche durante il periodo di prova e anteriormente, o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

2. Cosa si può segnalare (artt. 1 e 2 d.lgs. n. 24/2023)

La segnalazione potrà riguardare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, così come le violazioni delle normative dell'Unione europea, nonché condotte volte ad occultare le violazioni anzidette, il fondato sospetto che possa essere commessa una violazione, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa.

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte del Responsabile per prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

3. Cosa non si può segnalare (art. 1 comma 2 d.lgs. n. 24/2023)

Il canale di segnalazione "*whistleblowing*" non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Amministrazione comunale o con le figure sovraordinate.

4. Come fare una segnalazione interna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) (artt. 4 e 5 d.lgs. n. 24/2023)

a) Segnalazione attraverso la piattaforma informatica

Il Comune di Borgo San Lorenzo mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions nell'ambito del progetto "WhistleblowingPA".

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata

con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;

- la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), fermo restando il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'ente. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l'accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

Il collegamento ipertestuale alla piattaforma <https://comuneborgosanlorenzo.whistleblowing.it/#/> è disponibile nel sito internet istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo, nella sezione "Amministrazione trasparente", "Altri contenuti", "Prevenzione della Corruzione", "Segnalazione di illeciti – Whistleblowing".

b) Segnalazione tramite servizio postale o a mano

La segnalazione può essere effettuata tramite il servizio postale o la consegna a mano in plico chiuso e sigillato indirizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Piazza Dante n. 2 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) specificando nella busta la dicitura "RISERVATA" e avendo cura di non indicare i propri dati personali sul plico esterno, possibilmente utilizzando l'apposito modulo di segnalazione (allegato al presente documento) debitamente firmato in originale.

c) Segnalazione verbale

La segnalazione può essere effettuata in forma orale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che procederà ad acquisire la trascrizione del contenuto della segnalazione e provvederà ad identificare il segnalante. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a tal fine, nel rispetto della riservatezza dei dati trattati, in tali compiti può avvalersi di personale dipendente in servizio presso la Segreteria.

5. Segnalazione esterna ad ANAC (art. 6 d.lgs. n. 24/2023)

Qualora al momento della sua presentazione ricorra una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023, la segnalazione può essere effettuata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite i canali indicati nel sito internet istituzionale di tale Autorità nell'apposita sezione "Whistleblowing".

6. Le tutele del segnalante (whistleblower)

Tutela della riservatezza (art. 12 del d.lgs. 24/2023)

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La segnalazione è sottratta per legge al diritto di accesso documentale (l. n. 241/1990) e al diritto di accesso civico generalizzato (d.lgs. n. 33/2013).

Tutela da eventuali misure ritorsive (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

- ai facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

7. Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare.

Per l' informativa relativa al trattamento dei dati personali nel presente procedimento di segnalazione degli illeciti (whistleblowing) si rinvia al seguente link: <https://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/file/17422/download>

Allegato: modulo di segnalazione a mezzo servizio postale o a mano